



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 44/13

Dec. n. 62/13

Il giorno 27 novembre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da COLA Giorgio, nato il 9.11.1945 a Gatteo (FC) ed ivi residente alla via S. Antonio n. 33, tesserato e licenziato 2013 con il M.C. PAOLO TORDI, con tessera n. 13046320 e licenza mini old n. M01532, avverso il provvedimento di esclusione dalla gara gruppo 5, manifestazione denominata “*Meeting in pista per Moto d’Epoca*” svoltasi il 29.09.2013 sul circuito di Varano, comminatogli a causa delle irregolarità tecniche riscontrate dal Commissario Tecnico preposto alle verifiche, consistenti, più precisamente, negli «*intagli su pneumatico posteriore*», così come è dato evincere dal provvedimento impugnato.

Quest'ultimo, in particolare, eccepiva: - di non essere stato "convocato" per l'accertamento della irregolarità tecnica rilevata sul suo mezzo, con la conseguenza che essa non era stata accertata alla sua presenza, per cui vi era stata una palese violazione del diritto di difesa; - il c.d. "parco chiuso" era, in realtà, aperto e, quindi, accessibile a tutti, facendo venire meno il presupposto per la legittimità della verifica tecnica, il che rendeva – di per sé – il provvedimento di esclusione «*totalmente nullo*»; - la contestazione mossagli, e cioè la presenza di intagli sul pneumatico posteriore, non era stata mai da lui stesso effettuata e, comunque, a norma dell'art. 4 del Regolamento non ci si trovava di fronte al caso di «*slick intagliati, né di pneumatici sportivi o racing*», gli unici, sempre a dire del ricorrente, oggetto del relativo divieto di intaglio, tanto che il ricorrente medesimo non avrebbe avuto ragione di intagliare pneumatici come i suoi, già dotati di battistrada scolpito, visto che il suddetto Regolamento vietava (e vieta) solo gli intagli sugli slick. Ciò posto, sull'assunto di non aver posto in essere alcuna violazione del regolamento, poiché anche se avesse intagliato i propri pneumatici, essi non erano oggetto di divieto di intaglio, il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di espulsione e/ o squalifica dalla gara tenutasi sul circuito di Varano il 29.9.2013, con ogni consequenziale statuizione.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, non è meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, la documentazione acquisita agli atti del procedimento e il conseguente esame della normativa di riferimento, non consentono a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute.

Relativamente alle altre doglianze esposte in ricorso, il G.U.F. ritiene di dover analizzarle nel modo che segue, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi e tenuto conto del fatto che la unilaterale ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente non è supportata da alcun riscontro probatorio, atteso che il ricorrente stesso non ha allegato alcuna dichiarazione testimoniale che potesse

(eventualmente) sconfessare le modalità con cui si sono svolte le verifiche di cui sopra ed il conseguente esito.

Ne caso di specie, la Commissione Sportiva Nazionale, dopo aver acquisito la documentazione ed aver svolto tutti gli accertamenti del caso, ha, invero, avuto modo di evidenziare che: « 1) non risulta che nel caso di irregolarità tecniche palesi accertate dal Commissario Tecnico sia previsto un contraddittorio con il pilota; non risulta tra l'altro corrispondente al vero che il pilota non sia stato convocato in parco chiuso: risulta anzi essere stato chiamato diverse volte con l'altoparlante senza risultato. A riprova di ciò si può considerare il fatto che all'altro pilota escluso dalla classifica per la medesima ragione, e che è stato chiamato via altoparlante nello stesso momento, è stato possibile notificare il provvedimento già alle 16,35. D'altro canto l'irregolarità è stata regolarmente notificata e firmata per ricevuta dall'interessato, come previsto dal regolamento; 2) il parco chiuso era allestito, come sempre nell'Autodromo R. Paletti di Varano, in una zona vigilata da personale addetto ed alla quale è possibile accedere solo se si è in possesso di pass Pilota o Meccanico, e comunque sempre sotto il controllo di personale preposto; 3) l'art. 4 vieta comunque "modifiche rispetto al disegno originario", ed il Sig. Cola ha ammesso in presenza dei Commissari Tecnico e Delegato di aver praticato delle incisioni con un taglierino sulla superficie dello pneumatico: ammesso che tali incisioni non si possano definire "intagli", rappresentano comunque una modifica della superficie dello pneumatico, e come tale si ritiene che costituiscano una violazione del regolamento »

Questo Giudice ritiene di poter aderire pienamente a tale parere, non solo per le specifiche considerazioni tecniche in esso contenute, ma anche per la esegesi autentica offerta in ordine alle norme sportive Moto d'Epoca del Registro Storico. Invero, proprio in riferimento alla violazione contestata al ricorrente, è condivisibile l'interpretazione secondo cui, indipendentemente dal tipo di pneumatici montati sulla moto del ricorrente, fossero essi già dotati di battistrada scolpiti o meno, nel momento in cui siano stati rilevati degli intagli su di essi (e di ciò non è dato dubitare, attesa la fede privilegiata di cui godono i rapporti dei Commissari di Gara e la mancanza di allegazioni probatorie contrarie da parte del ricorrente stesso), la violazione medesima si sia comunque configurata, poiché, ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento « (...) è fatto divieto di procedere con ulteriori modifiche o sculture rispetto al disegno originario ». In altri

termini, la norma citata ha carattere generale e deve, di conseguenza, contrariamente alla tesi prospettata dal ricorrente, ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di pneumatici.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N., letto l'art. 4 del Regolamento R.S. Norme Sportive Moto d'Epoca,

RIGETTA il ricorso proposto da COLA Giorgio.

DISPONE, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi il presente provvedimento, a cura della Segreteria, a:

- Cola Giorgio;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Moto d'Epoca F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.